

Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

TRIBUNALE DI AVELLINO
- Sezione Civile Lavoro e Previdenza -

RICORSO ex art. 414 c.p.c.

con contestuale domanda cautelare ex art. 700 c.p.c.

nonché ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c.

e con istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.

PER

La docente **VIELE MICHELINA, NATA A CERVINARA (AV) IL 01/03/1965 ED IVI RESIDENTE ALLA PIAZZA TRESCINE N.10, C.F.: VLIMHL65C41C557Q,** rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. **Graziella Angela PETROZZIELLO**, del Foro di Avellino, C.F.:PTRGZL70M66Z133F, presso il cui studio, sito in Avellino alla Via Roma n.°22, è elett.te dom.ta ai fini del presente procedimento (*si chiede la comunicazione e notificazione di tutte le comunicazioni e/o provvedimenti giudiziari al seguente indirizzo* **pec:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it – fax: 0825/460933**);

contro

- **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in NAPOLI alla Via A. Diaz n.°11, pec: ads.na@mailcert.avvocaturastato.it, napoli@mailcert.avvocaturastato.it; to.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, C.F.:80039860632, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in NAPOLI alla Via A. Diaz n.°11, pec:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,napoli@mailcert.avvocaturasta.to.it;

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Campania**, C.F.:80039860632, - **UFFICIO VII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI AVELLINO** -, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in NAPOLI alla Via A. Diaz n.°11, pec:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,napoli@mailcert.avvocaturasta.to.it
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, C.F.:97248840585, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in NAPOLI alla Via A. Diaz n.°11, pec:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,napoli@mailcert.avvocaturasta.to.it;
- **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio**, C.F.:97248840585, **UFFICIO VIII – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LATINA**, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, presso la quale è domiciliato per legge in NAPOLI alla Via A. Diaz n.°11, pec:
ads.na@mailcert.avvocaturastato.it,napoli@mailcert.avvocaturasta.to.it;

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

e

QUALORA RITENUTO NECESSARIO DA QUESTO GIUDICANTE

nei confronti di

tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado aspiranti al trasferimento, ossia tutti coloro i quali, non identificabili allo stato, hanno presentato la domanda di mobilità/trasferimento ovvero che hanno partecipato alla procedura di mobilità territoriale per l'a.s. 2019/2020 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale di ruolo della scuola secondaria di secondo grado, anno scolastico 2019/2020, con specifico riferimento ai docenti inseriti nelle graduatorie di cui agli ambiti territoriali indicati in premessa, con specifico riferimento alla classe di concorso della ricorrente A046, per gli stessi distretti e comuni scelti ed indicati dalla ricorrente e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso (nei confronti dei quali si chiede, ove ritenuto necessario da Questo Giudicante, autorizzarsi a notificare sul sito del MIUR)

* * *

per ottenere

- un provvedimento cautelare, previa disapplicazione e/o dichiarazione di illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia di tutti gli atti o provvedimenti a tanto ostativi, compresi:

- l'O.M. n. 203 del 08.03.2018, C.C.N.I. sulla mobilità dei docenti per l'a.s. 2019/2020 siglato l'11.04.2017, per quanto di ragione, laddove risulti lesiva dei diritti della ricorrente ex l. 104/92 nonché ex art. 13 comma I parte III CCNI INTEGRATIVO ed ancora art.601 Dlgs. N.°297/94 II COMMA.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ³

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- Di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali e dei relativi procedimenti anche ignoti ove occorre e se lesivi dei diritti dell'odierna ricorrente.
- Ai fini dell'accoglimento delle conclusioni che seguiranno, si premette in

FATTO

- Che la deducente, in data 30/03/2001, conseguiva, giusta concorso ordinario D.D.G. 01/04/1999, l'abilitazione all'insegnamento relativamente alla Classe di Concorso "DISCIPLINE GIURIDICHE ED ECONOMICHE" A046 (EX A019).
- Che, l'istante, conseguiva, altresì, in data 09/05/2002, in virtù di concorso ordinario (D.D.G. 28/07/2000) l'Abilitazione come personale educativo nelle Istituzioni educative.
- Che la Prof.ssa VIELE veniva individuata quale destinataria di proposta di contratto individuale di lavoro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.25 del C.C.N.L. del 29/11/2007, per il comparto scuola, in quanto inserita nelle graduatorie ad esaurimento degli aspiranti al ruolo in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art.1, comma 98, LETTERA c).
- Che la proposta di assunzione veniva accettata dall'interessata.
- Che, in ottemperanza al perfezionamento del contratto di assunzione, si procedeva all'assegnazione della sede di servizio.
- Che la ricorrente veniva assunta, pertanto, quale docente di ruolo nella scuola statale, posto comune, a tempo indeterminato, per l'anno scolastico 2018, dall'Ufficio Scolastico Regionale per il LAZIO-

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ⁴

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Ambito Territoriale per la Provincia di LATINA – ISTITUTO “Carlo Pisacane” di Ponza (LT) in data 03/09/2018.

- Che, contestualmente, sempre in data 03/09/2018, riceveva la comunicazione dell'avvenuta assegnazione provvisoria da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino che destinava la stessa al CPIA (centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti) di Avellino presso il quale prendeva regolarmente servizio in qualità di docente in scienze Giuridico-Economiche classe di concorso A/046 in data 04/09/2018.
- Che, pertanto, il servizio della deducente si svolgeva ininterrottamente per l'INTERO ANNO SCOLASTICO PRESSO IL SUDETTO ISTITUTO nell'ambito del quale la stessa svolgeva attività didattica relativa al Progetto EduFinCPIA riguardante l'educazione finanziaria per adulti e docenti, presiedendo anche la Commissione degli Esami di Stato conclusivi dei percorsi di Istruzione per adulti di primo livello, primo periodo.
- Che, nello svolgimento ed esecuzione del rapporto lavorativo, veniva riconosciuta la particolare competenza e preparazione professionale della Prof.ssa VIELE in considerazione anche del fatto che la stessa è in possesso:
 - a) del master di primo livello in: **“LA FUNZIONE DOCENTE NELLA SCUOLA CHE CAMBIA : METODOLOGIA, DOCIMOLOGIA E STRUMENTI STATISTICI”**, conseguito il 14/07/2012, ai sensi delle leggi vigenti durata annuale 1500 ore e 60 CFU con esame finale presso l'Università Telematica Unitelma Sapienza Roma anno accademico 2011/2012

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ⁵

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- b) del master di primo livello in: **INTEGRAZIONE SCOLASTICA E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2°** conseguito il 14/06/2013, ai sensi delle leggi vigenti durata annuale 1500 ore e 60 CFU con esame finale presso l'Università Telematica Unitelma Sapienza Roma anno accademico 2012/2013;
- **Che ancor oggi e, sino alla data del 31/08/2019, la deducente è in servizio presso l'USR CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO - CPIA di Avellino.**
 - Che, nel rispetto dei termini e modalità di legge, la deducente presentava la domanda di trasferimento nell'ambito della quale specificava di :**“USUFRUIRE DELLA PRECEDENZA PREVISTA PER GLI AVENTI NECESSITA' DI CURE SANITARIE A CARATTERE CONTINUATIVO ..”**
 - Che, infatti, la Proff.ssa VIELE è stata RICONOSCIUTA E dichiarata INVALIDA CIVILE AL 50% atteso che la stessa risulta essere affetta da **“ANEMIA SIDEROPENICA IN TERAPIA MARZIALE E CON EMOTRASFUSIONI IN FOLLOW UP, INSUFFICIENZA VENOSA CRONICA AA. INFERIORI...”**, a causa della quale è stata dichiarata **“PORTATRICE DI HANDICAP AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 1, L. 05/02/1992 N.°104.**
 - Che la ricorrente, quindi, invocando la disciplina di cui alla Legge 104/92, ha partecipato alle procedure di mobilità al fine di godere del relativo diritto al trasferimento in conformità alle precedenze indicate.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117- Fax 0825/460933 ⁶

- cell. 3399048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. grazziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- **Che, infatti, intervenuta l'immissione in ruolo, la legge consente ai docenti di partecipare alle procedure annuali di mobilità.**
- Che, pertanto, per l'anno scolastico 2019/2020, la docente ha presentato domanda di trasferimento specificando in base alla quale ha richiesto il trasferimento nel comune di (inserendo la relativa dichiarazione), ed indicando all'uopo le seguenti preferenze

PREFERENZE				
NUMERO D'ORDINE	TIPO DI PREFERENZA	CODICE	PROVINCIA	DIZIONE IN CHIARO
1	Comune	A509	AV	AVELLINO
2	Scuola	AVPM040007	AV	LICEO PAOLO EMILIO IMBRIANI
3	Provincia	AV	AV	AVELLINO
4	Distretto	008	BN	Distretto 008
5	Provincia	BN	BN	BENEVENTO
6	Distretto	013	CE	Distretto 013
7	Provincia	CE	CE	CASERTA
8	Distretto	046	NA	Distretto 046
9	Provincia	NA	NA	NAPOLI
10	Distretto	055	SA	Distretto 055
11	Provincia	SA	SA	SALERNO
12	Scuola	AVIS029002	AV	ISTITUTO SUPERIORE A. AMATUCCI
13	Scuola	AVTL02801V	AV	CASA CIRCONDARIALE
14	Scuola	BNRH030016	BN	LE STREGHE BENEVENTO
15	Distretto	007	BN	Distretto 007
38	Disponibilità all'insegnamento presso una scuola ospedaliera			(valida per le preferenze sintetiche) <input checked="" type="checkbox"/>
39	Disponibilità all'insegnamento presso una scuola carceraria			(valida per le preferenze sintetiche) <input checked="" type="checkbox"/>
40	Disponibilità all'insegnamento sulle scuole serali			(valida per le preferenze sintetiche) <input type="checkbox"/>
41	Disponibilità all'insegnamento nei licei europei			(valida per le preferenze sintetiche) <input checked="" type="checkbox"/>
42	L'aspirante richiede anche cattedre orario esterne			<input checked="" type="checkbox"/>

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460923 ⁷

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Che, in data 24/06/2019, la deducente riceveva la seguente mail:

" Gentile MICHELINA VIELE, l'esito che segue prospetta quanto elaborato dalle procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero alla data di pubblicazione dei risultati ed e' conforme alle informazioni riportate negli elenchi ufficiali pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali. Non saranno oggetto di reiterata comunicazione le eventuali modifiche o correzioni che potrebbero scaturire da accertamenti e diverse determinazioni assunte dagli organi preposti. Tutto cio' premesso, **Le comunichiamo che, per l'a.s 2019/20 , non ha ottenuto il movimento richiesto**".

* * *

Tanto premesso la docente VIELE MICHELINA, come in epigrafe rappresentata difesa e domiciliata, si vede costretta a proporre la presente azione giudiziaria per i seguenti motivi di

DIRITTO

• **IN LIMINE LITIS.**

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ADITO.

Per mero tuziorismo difensivo, in via preliminare, appare opportuno precisare che, per il caso in esame, sussiste la giurisdizione del Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, in quanto la materia in oggetto riguarda l'attribuzione al dipendente della sede di lavoro definitiva in virtù dell'applicazione della normativa di cui alla L. 104/92.

- In sostanza, la giurisprudenza di legittimità ed amministrativa in casi analoghi ha sancito che l'oggetto della domanda riguarda diritti soggettivi, e come tali sottoposti alla giurisdizione del Giudice ordinario, "venendo in questione determinazioni assunte con la capacità

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ⁸

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

e i poteri del datore di lavoro privato, di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi” (Cass. Sez. Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.07.2014).

Con il presente ricorso, infatti, la ricorrente, già docente e quindi dipendente del MIUR, agisce al fine di ottenere un provvedimento che, previa disapplicazione delle norme di cui si contesta la legittimità, assicuri il diritto riconosciutole dalla legge 104/92 di essere assegnata nelle scuole indicate nella domanda di trasferimento redatta per l'a.s. 2019/2020, lamentando dunque la lesione di un diritto soggettivo. Ancor più specificamente corre l'obbligo di evidenziare come, nella fattispecie in esame, sussiste la giurisdizione ordinaria in quanto si tratta **della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della P.A. e, precisamente, si controverte in materia di modalità attuative della l. n.°107/2015 e del CCNL INTEGRATIVO concernente la mobilità del personale docente e ATA per l'anno scolastico 2019/2020.** E' noto che sono devolute alla Giurisdizione del Giudice Amministrativo le controversie concernenti gli atti amministrativi adottati dalle Pubbliche Amministrazioni nell'esercizio del potere loro conferito dall'art. 2, comma primo del D.lgs n.°29 del 1993 (RIPRODOTTO NELL'ART. 2 del D.Lgs. n.°165 del 2001) aventi ad oggetto la fissazione delle linee guida e dei principi fondamentali della organizzazione degli uffici – nel cui quadro i rapporti di lavoro si costituiscono e si svolgono – caratterizzati da uno scopo esclusivamente pubblicistico, sul quale non incide la circostanza che gli stessi, eventualmente, influiscono sullo “status” di una categoria di dipendenti, costituendo quest'ultimo un effetto riflesso, inidoneo ed insufficiente a connotarli delle caratteristiche degli atti adottati “iure privatorum”. Nell'emanazione di tali atti organizzativi la Pubblica Amministrazione, datrice di lavoro, esercita un potere autoritativo in deroga alla generale previsione del successivo art.5 secondo cui la gestione del rapporto avviene con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro. Spetta, invece, al

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117- Fax 0825/460933 ⁹

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

GIUDICE ORDINARIO pronunciarsi sull'illegittimità e/o inefficacia di atti assunti dalla P.A. con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, del d.lgs n.°165 del 2001), DI FRONTE AI QUALI SONO CONFIGURABILI SOLO DIRITTI SOGGETTIVI; né la Giurisdizione del Giudice del lavoro soffre deroga per il fatto che venga in questione un atto amministrativo presupposto, che può essere disapplicato a tutela del diritto azionato (cfr., fra le tante, ord. 15904/2006, ord. N.°3032/2011, ord. N:16756/2014). Va, infine, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della Giurisdizione ordinaria, che il T.U. n.°297/1994 CON GLI ARTT. 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art.462 – 489), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della Pubblica Istruzione la definizione di tempi e modalità dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art.470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art.471). Il dlgs N.°297/94, dunque, considera la materia della mobilità oggetto della contrattazione collettiva e, perciò necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione (cfr. Cass. S.U. n.°6421/2005).

sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi

2) SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL GIUDICE ADITO.

Si evidenzia, altresì, che la competenza territoriale a conoscere del presente giudizio risulta incardinata in capo al Tribunale di AVELLINO.

Infatti, in perfetta conformità all'orientamento giurisprudenziale come meglio in prosieguo richiamato, nel caso di specie, il ricorso è stato proposto dalla lavoratrice innanzi al Giudice della sede presso la quale la stessa, ad oggi, ovvero al momento della presentazione del presente

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁰

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

ricorso, è ancora A TUTTI GLI EFFETTI DIPENDENTE per effetto del provvedimento di assegnazione provvisoria: ovvero USR CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO-. E ANCORA SI OSSERVA !

Corre l'obbligo di soffermare l'attenzione sull'interpretazione del termine "addetto", presente nell'articolo 413 co. 5 c.p.c..

L'orientamento DA PREDILIGERE è QUELLO CHE PRIVILEGIA, infatti, gli **aspetti relativi ad una concretezza del rapporto di lavoro** (Cass. 11762/2016). Tali tesi sembrano peraltro sussistenti anche laddove si faccia riferimento **"alla sede di effettivo servizio"** e non alla sede **"in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"** (C.f.r. Cass.Civ. Sez. Lav. 15 ottobre 2007, n. 21562). Dette prospettazioni, peraltro, trovano conferma anche in dottrina, laddove questo precedente del 2007 viene espressamente citato a sostegno di chi **vuole radicata la competenza nella sede effettiva** (C.f.r. Sandulli-Socci: "Il Processo del Lavoro"-Ed. Giuffrè-Pag. 129, nota 44). **Questa linea di pensiero, come evidente, privilegia la sede di assegnazione provvisoria ed il giudice ivi preposto.**

In effetti si deve considerare, in che cosa possa consistere il distacco o il comando, come anche **l'assegnazione provvisoria.** Nel caso di **assegnazione provvisoria**, infatti, si debbono svolgere considerazioni rimarchevoli.

Innanzitutto, anche da un punto di vista formale, sussiste pur sempre un decreto, con il quale, in presenza di specifici requisiti, il lavoratore viene adibito, come nel caso dei docenti, presso una scuola quanto più vicina alla propria residenza.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117- Fax 0825/460933 ¹¹

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Ma vanno altresì considerate le ulteriori, specifiche connotazioni della fattispecie :

- a) **Il periodo di assegnazione, piuttosto lungo, circa un anno**, fa ritenere scarsamente configurabili esigenze temporanee, ma, semmai di interesse del datore alla prestazione del lavoratore e, di rimando, del lavoratore a stare vicino alla propria famiglia e ai propri interessi.
- b) Da un punto di vista strettamente sostanziale, il problema potrebbe spostarsi su di un requisito di buona fede esecutiva del contratto di lavoro, di cui all'articolo 1375 cod. civ..
- b) **Infine, si deve considerare anche la ratio delle norme da un punto di vista processual civilistico, nel senso di individuare un favor laboratoris senz'altro sussistente.**

A ciò si aggiunga il recente e risolutivo orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto che è in linea con il principio generale espresso dall'art.5 c.p.c. secondo cui “la competenza si determina con riguardo (..) allo stato di fatto esistente al momento di proposizione della domanda”. Ebbene, quest'ulteriore interpretazione della Suprema Corte fa riferimento al luogo in cui il docente, al momento della introduzione della lite, presta, in concreto, la propria attività lavorativa che, nella fattispecie in esame, corrisponde a quello dell'assegnazione provvisoria. Ne deriva, pertanto, che “l'ufficio al quale il dipendente è addetto” **sia quello di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa** e non anche l'ufficio di formale assegnazione del dipendente (si veda, in proposito, Cass. 21690/2011). Quest'ultimo orientamento è, peraltro, in armonia con la ratio dell'art. 413, comma 5, c.p.c. che mira a favorire il lavoratore garantendogli “il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria” (in questi termini Cass. 15344/2004) anche al fine di rendere

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹²

- cell. 3399048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

più agevole l'attività istruttoria per reperire gli elementi probatori necessari al giudizio (in tal senso Cass. 3111/2012).

Ebbene, in questa cornice s'inserisce la recentissima **ordinanza n.1124 del 07.07.17 del Tribunale di Cremona** che fornisce un quadro chiaro della *vexata quaestio* in grado di orientare la attività di giudici in favore dell'applicazione del criterio ispirato alla **sede effettiva di lavoro (assegnazione provvisoria)** in luogo della sede stabile di servizio. Ebbene, nel richiamare il tenore della predetta ordinanza va detto che convince pienamente il ragionamento seguito dal giudice nel passaggio in cui evidenzia: "l'irrelevanza della giurisprudenza invocata (Cass.20724/12) ...*omissis*... in quanto relativa alla diversa fattispecie del distacco di un dipendente - presso "altro datore di lavoro" **mentre nel caso di specie l'assegnazione provvisoria è avvenuta presso altro ufficio del medesimo datore di lavoro**". L'ordinanza in esame, offre, in estrema sintesi, argomentazioni salienti aderenti alla più recente giurisprudenza di legittimità in materia di competenza per territorio da cui, a sommosso avviso di Questa difesa, NON E' RAGIONEVOLE discostarsi.

Per tutte queste rimarcate ragioni si ritiene correttamente individuata la competenza territoriale di Questa Ecc.ma Autorità Giudiziaria adita.

• **NEL MERITO.**

ILLEGITTIMITA' OPERATO DELLA P.A. PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CUI ALLE NORME DEGLI ART. 3 E 13 COMMA I PUNTO III CCNI 2019/2020 SULLA MOBILITA'.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹³

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

A) Appare evidente che la ragione del mancato accoglimento della richiesta di trasferimento della ricorrente è da ravvisarsi nell'incomprensibile assetto regolamentare che il MIUR continua DI FATTO ad applicare in merito al mancato riconoscimento del diritto di precedenza nelle procedure di mobilità interprovinciale per i docenti che, pur non godendo dei diritti specifici di cui all'art. 3 comma 3 L. 104/92, VERSANO TUTTAVIA, COME NEL CASO IN ESAME, IN UNA CONDIZIONE DI GRAVITA' OGGETTIVA TALE DA **RICHIEDERE CURE E PRESTAZIONI SANITARIE A CARATTERE CONTINUATIVO DA ESPLETARSI ESCLUSIVAMENTE PRESSO LE STRUTTURE OSPEDALIERE SPECIALIZZATE CHE, in ragione della particolare drammaticità della patologia sofferta dalla ricorrente, DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE RAGGIUNTE DA PARTE DELLA STESSA IN UN LASSO TEMPORALE BREVE SICCHE' SI RICHIEDE L'IMMEDIATA VICINANZA TRA LA residenza della ricorrente, la SEDE STABILE DELLA ATTIVITA' LAVORATIVA DI QUEST'ULTIMA E IL PRESIDIO OSPEDALIERO DESTINATO ALL'EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE SANITARIA.**

Il tutto a tacer, poi, dell'ulteriore profilo pur sotteso alla questione, sicuramente di NON MINORE VALENZA, da individuarsi nel RAPPORTO FIDUCIARIO INTERCORRENTE TRA LA PAZIENTE E LA STRUTTURA OSPEDALIERA NON FUNGIBILE CON ALTRA STRUTTURA e particolarmente RILEVANTE ATTESA LA "SPECIFICITA'" sia della patologia di cui è affetta la VIELE che DELLA TERAPIA cui la medesima è sottoposta.

In via meramente esemplificativa, si richiama la documentazione sanitaria versata in atti dalla quale pacificamente risulta che la deducente è "affetta da grave anemia sideropenica.."..." ...e per tale motivo PRATICA TERAPIA

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁴

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

CON PERIODICHE TRASFUSIONI...”nonché “ ... controlli ematologici continui al fine di evitare estrema riduzione dell’emoglobina...”.

Si desume, de plano, attesa, appunto, la natura del TIPO DI TERAPIA (erogazione di trasfusioni) LA NECESSITA’che la deducente possa rivolgersi SEMPRE ALLA STESSA STRUTTURA OSPEDALIERA.

- La gravità oggettiva e non passibile di valutazione discrezionale della situazione in cui versa l’istante, nel caso di specie, è evidente; **così come è parimenti ACCLARATO il DIRITTO DELLA STESSA DI GODERE DELLA POSIZIONE PREFERENZIALE risultante dalla lettura combinata degli articoli in commento atteso il possesso da parte della VIELE dei requisiti previsti dalle norme dianzi citate.**

Ed, infatti, recita **l’art.3, COMMA 5 C.C.N.I 2019/2020.**

(5. In applicazione dell’art 1 comma 5 della legge 107/15 che prevede: 'al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa', per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e degli organi collegiali relative all'assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, salvaguardando la continuità didattica e il criterio di maggiore punteggio nella graduatoria di istituto, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico di riferimento. **Sono comunque salvaguardate le precedenze di cui al successivo articolo 13).**

Laddove, precisa, appunto l’art 13 COMMA I PUNTO III CCNI:

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/24317- Fax 0825/460933 ¹⁵

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.

Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, **viene riconosciuta la precedenza**, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:

1) ..OMISSIS...

2) **personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo; detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. ...**

EBBENE DALLA LETTURA DELLA DOMANDA DI MOBILITA' PRESENTATA DALLA RICORRENTE SI EVINCE CHIARAMENTE CHE LA STESSA HA INDICATO QUALE PRIMA PREFERENZA QUELLA RELATIVA AL COMUNE IN CUI ESISTE UN CENTRO DI CURA >

Più precisamente, PREFERENZA (SPECIFICATA IN DOMANDA)> COMUNE AVELLINO A509 AV < COMUNE AVELLINO ANCHE SEDE DELLA STRUTTURA OSPEDALIERA PRESSO LA QUALE LA DEDUCENTE EFFETTUA LE CURE SPECIALISTICHE DEL CASO.

Ed ancora si osserva !

- La legge 104/1992 si configura come legge contenente “*I Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazioni sociali e assistenza delle persone handicappate*”, ed ha la finalità di attuare le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società. Nella legge 104/92, si definisce persona con “handicap” colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁶

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

tale da determinare un processo di svantaggio sociale e di emarginazione”.

Dal rango di norma imperativa riconosciuto alla legge 104/92 non può che derivare a cascata la sua totale ed indiscussa applicazione in tutte le disposizioni legislative in materia di lavoro, in particolare avuto riguardo all’accesso al lavoro e alla mobilità, anche se non espressamente richiamate. Detta norma di carattere generale si configura quale *lex specialis* rispetto alle norme in materia di assegnazione e trasferimenti.

Pertanto, qualunque norma e, vieppiù, qualunque provvedimento/atto/determinazione della P.A. si trovi in conflitto e/o in violazione con una norma imperativa non può che essere dichiarata nulla e/o inefficace e/o annullabile, con la sua conseguente disapplicazione.

A ben vedere, inoltre, la ratio profonda della norma di cui alla Legge n. 104/92 è quella di garantire ai soggetti destinatari della stessa la continuità dell’assistenza medica che sarebbe inevitabilmente frustrata da una collocazione del lavoratore differente da quella rivendicata.

Ed ancora si deduce !

LA Corte di Cassazione con la sentenza n.°5900/2016 ha stabilito che il *lavoratore dipendente* **ha diritto al trasferimento “ove possibile”** volendo con questa clausola evidenziare che il trasferimento è possibile ma non deve arrecare danno al datore di lavoro laddove la Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.°28 del 1993, in riferimento alla clausola “ove possibile”, chiarisce che deve intendersi “possibile” il trasferimento dopo la verifica dell’effettiva compatibilità con le esigenze organizzative e produttive dell’azienda. Inoltre, la circolare n.°13/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, chiarisce che il trasferimento è possibile solo **se nella sede di trasferimento sia disponibile un posto vacante con le stesse mansioni lavorative del richiedente.** Infine, la circolare del Ministro per la funzione

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁷

- cell. 3399048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

pubblica n.°90543/7/448 del 26/06/1992, ha chiarito che **il trasferimento del dipendente è possibile solo nella stessa amministrazione o nello stesso Ente di Appartenenza.**

Ebbene, i principi generali così come stigmatizzati devono essere armonizzati con l'ulteriore PRINCIPIO DA RITENERSI ASSORBENTE IN RAGIONE DELLA SPECIFICITÀ DELLA MATERIA TRATTATA OVVERO:

(crf. Corte di Appello di Roma Sez.V, 30/10/2018 n.°3623) > “ Deve rilevarsi come il rifiuto al trasferimento del lavoratore richiesto ai sensi della L. 104/1992, **RISULTI VIZIATO NEL CASO IN CUI L'AMMINISTRAZIONE NON ABBIA EFFETTUATO UNA SPECIFICA COMPARAZIONE TRA IL DISSERVIZIO CHE IL TRASFERIMENTO DEL RICORRENTE POTREBBE POTENZIALMENTE PROCURARE ALLA SEDE DI APPARTENENZA E LA POSSIBILITÀ DI DESTINARE ALLA NUOVA SEDE UNA RISORSA NUOVA E PROFESSIONALMENTE QUALIFICATA; TALE MANCATA COMPARAZIONE, INFATTI, SVILISCE LE FINALITÀ DELLE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE IN FAVORE DEL DISABILE. ...** (ed ancora cfr. :TAR BARI, (PUGLIA), SEZ. I, 05/07/2018 N.°1000)... “In tale contesto **grava, pertanto, sull'Amministrazione l'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive di servizio tali da rendere prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell'attuale sede e, per l'effetto, recessivo l'interesse dello stesso ad essere trasferito..**”.

In sintesi, se è vero che il trasferimento può essere negato ove non si concili con le **esigenze organizzative dell'amministrazione, queste ultime non possono essere affermate in modo generico, ma DEVONO ESSERE SEMPRE SUPPORTATE DA UN CORREDO DI DATI CONCRETI, OGGETTIVI E CONTROLLABILI CHE**

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁸

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinoproc.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

**PERMETTANO DI VERIFICARNE RIGORASAMENTE LA
RAGIONEVOLEZZA, DIVERSAMENTE IL DINIEGO
FINIREBBE CON IL DIVENTARE, DI FATTO,
INSINDACABILE.**

Dalla valutazione sinergica di tutti gli elementi considerati e volendo, in estrema analisi, enucleare gli stessi, si può concludere che:

- 1 - nel caso di specie, il trasferimento “è possibile”, CONSIDERATO CHE L'ISTANTE è STATA Già ASSEGNATA PER L'INTERO ANNO SCOLASTICO TRASCORSO (2018/2019), SEPPURE IN VIA PROVVISORIA, ALL'AMBITO TERRITORIALE DI AVELLINO PRESSO L'ISTITUTO SPECIFICATO IN PREMESSA;
- 2 - nella sede di trasferimento è PACIFICAMENTE disponibile un posto vacante con le stesse mansioni lavorative svolte dal richiedente rispetto alla sede di provenienza (Ambito Territoriale di Latina).
- 3 - il trasferimento del dipendente è possibile perchè richiesto nella stessa amministrazione.
- 4 - l'Amministrazione NON HA ASSOLTO all'onere di dimostrare l'esistenza di ragioni oggettive di servizio tali da rendere prevalente l'interesse organizzativo a trattenere il dipendente nella sede originaria.

5 - le esigenze organizzative dell'amministrazione NON RISULTANO SUPPORTATE DA UN CORREDO DI DATI CONCRETI E OGGETTIVI atteso che l'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA HA COSÌ LACONICAMENTE RISPOSTO: “**Le comunichiamo che, per l'a.s 2019/20, non ha ottenuto il movimento richiesto**”.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ¹⁹

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

B) Occorre considerare, inoltre, che i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali, pertanto le domande presentate dai docenti in ambito provinciale vengono soddisfatte prima di quelle interprovinciali, determinando un'ingiustificata discriminazione tra docenti, atteso i diversi criteri di partecipazione disposti dal CCNI rispetto all'accesso a tali procedure.

Operando, quindi, una valutazione comparativa tra i diritti dei disabili, da un lato, e le eventuali e non specificate esigenze organizzative dell'organizzazione scolastica, dall'altro, il peso non può che RISULTARE sbilanciato a discapito dei soggetti più deboli.

In sintesi, il CCNI non può in alcun modo subordinare il diritto al trasferimento in qualunque procedura, sia essa provinciale od interprovinciale, alle esigenze dell'organizzazione scolastica che devono necessariamente essere poste in secondo piano, se non altro per un diverso peso costituzionale e di uguaglianza, altrimenti si legittimerebbe il principio secondo cui qualsiasi esigenza del datore di lavoro possa comprimere i diritti dei disabili.

Ne consegue che l'unica interpretazione condivisibile di un principio sancito in sede di contrattazione può essere soltanto quella "costituzionalmente orientata", ovvero che tenga conto di uno dei principi cardine dell'ordinamento costituzionale: il principio di eguaglianza formale e sostanziale di cui all'art. 3 della Costituzione.

È evidente la disparità e la palese illegittimità di siffatto operato da parte del Ministero dell'Istruzione, il quale non può, in tutte le procedure di mobilità, siano esse provinciali od interprovinciali, non dare precedenza assoluta a coloro che, per disposto normativo ed imperativo, devono essere preferiti nelle sedi di assegnazione, soprattutto in virtù della peculiarità delle esigenze che li muove.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁰

- cell. 3399048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinoproc.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Va a tal proposito ricordato che la stessa Carta di Nizza all'art. 26 riconosce a livello europeo i diritti dei disabili "di beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della collettività".

* * *

Per quanto sin qui esposto in fatto ed in diritto ed avuto riguardo alle prove documentali offerte all'Ill.mo Giudice adito circa la sussistenza dei requisiti richiesti dalle norme applicabili, risulta documentalmente provato che:

La norma di cui all'art. 13, comma 1, punto III), del CCNI, in virtù di quanto precede, dovrà essere interpretata ed applicata nel senso di dover riconoscere alla docente VIELE il diritto a partecipare alla procedura di mobilità'/trasferimento in una delle scuole dalla stessa indicate nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2019/20200.

5) SUI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 700 c.p.c.: *FUMUS BONI IURIS* E *PERICULUM IN MORA*.

• ***FUMUS BONI IURIS.***

Quanto ai requisiti imposti dall'art. 700 c.p.c., nel caso di specie, appare evidente la sussistenza di entrambi.

Il *fumus boni iuris* è rappresentato da tutto quanto dianzi esposto e comprovato da questa difesa a mezzo di produzione documentale, oltre che dalle sollevate questioni di illegittimità dell'operato del MIUR, in ragione dell'intervenuto diniego rispetto al trasferimento richiesto; nonché illegittimità rispetto alla violazione delle norme del CCNI 2019/2020, in uno alle disposizioni di cui alla legge 104/92, nella parte in cui detta violazione normativa lede i diritti dei docenti affetti da malattie la cui gravità è tale da richiedere assistenza sanitaria continuativa e specialistica.

LA CONDIZIONE IN CUI VERSA LA RICORRENTE RISULTA, QUINDI, ASSORBENTE rispetto ad ogni, ulteriore profilo e considerazione e, in

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²¹

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinoproc.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

sostanza, dirimente, rispetto all'accoglimento della domanda avanzata in via cautelare.

Va detto, altresì, che, **a prescindere da qualsiasi considerazione in merito alla posizione degli altri docenti pur interessati dalla procedura di mobilità, la specificità della condizione legittimante la richiesta dell'istante denuncia oltremodo il *vulnus* di quella parte del CCNI laddove impedisce a docenti che versano nella condizione dell'istante di poter partecipare alla fase di mobilità interprovinciale, pur avendone diritto in virtù della legge 104/92 e dell'art. 601 D.Lgs n. 297/94 (601 - Tutela dei soggetti portatori di handicap > II COMMA) “Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità, ed essere preferiti in ragione della condizione in cui gli stessi versano”.**

In sostanza, la precedenza di cui all'art. 13, COMMA I punto III) del CCNI, è destinata ad operare per la categoria cui appartiene la ricorrente **2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato.**

Appare palese l'illegittimità dell'operato di una P.A. che nei movimenti interprovinciali “preferisce” docenti che non hanno i requisiti di cui al CCNI, impedendo di ottenere tale risultato, invece, a coloro che per espressa disposizione normativa imperativa devono essere destinatari di precedenza nell'assegnazione della sede di lavoro, a tutela di diritti costituzionalmente garantiti, anche a prescindere dalle esigenze organizzative dell'Istituzione Scolastica.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²²

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Partendo da un dato ormai incontrovertibile, ovvero la qualifica di norma imperativa della L. 104/92, discende inevitabilmente che la P.A. non può agire in modo diverso e peggiorativo delle garanzie che una legge speciale riconosce ai soggetti che versano in una condizione di disabilità.

La portata degli interessi che vengono in rilievo impedisce qualsiasi comportamento e/o atto formale posto in essere dalla P.A. che statuisca od operi diversamente, se non per poi essere dichiarato illegittimo e dunque disapplicato.

Detto ciò, a prescindere da quale possa essere il punteggio della **docente che richiede il trasferimento interprovinciale a questa va prioritariamente riconosciuta, innanzitutto, la possibilità di accedere ed essere inserita nella procedura di mobilità interprovinciale e conseguentemente ad avere attribuita la precedenza nell'assegnazione ad un Istituto Scolastico situato nel proprio comune di residenza o nell'ambito viciniore indicato in domanda, e secondo le preferenze ivi espresse.**

Operando in senso diverso, infatti, la P.A. sarebbe legittimata a porre in essere un atto lesivo di diritti costituzionali, oltre che emanato in violazione di una norma imperativa.

Pertanto, appare chiara la sussistenza del **fumus boni iuris, avuto riguardo alla situazione giuridica di cui si chiede tutela in via d'urgenza, atteso che di fatto, ad oggi, la ricorrente risulta pregiudicata gravemente dalle decisioni del Ministero.**

A ciò si aggiunga che, già lo scorso anno, la Prof.ssa VIELE, pur di evitare di ricorrere all'Autorità Giudiziaria e determinata, tuttavia, nell'intento di definire bonariamente con l'Amministrazione la propria posizione di diritto, ha formalizzato l'istanza di trasferimento seppur in sede meramente conciliativa e transattiva senza ottenere alcun riscontro.

Ragion per cui, si è vista oggi, ancor più costretta, suo malgrado, ad incardinare il presente procedimento di urgenza a fronte della INERZIA ASSOLUTA DELLA P.A.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²³

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- Va detto, altresì, che la deducente gode di un ulteriore diritto di precedenza ascrivibile al possesso da parte della stessa dei titoli specialistici come meglio precisati in premessa che si richiamano ad abundantiam (*master di primo livello in: INTEGRAZIONE SCOLASTICA E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL SOSTEGNO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° conseguito il 14/06/2013, ai sensi delle leggi vigenti durata annuale 1500 ore e 60 CFU con esame finale presso l'Università Telematica Unitelma Sapienza Roma anno accademico 2012/2013; dell'abilitazione come personale educativo nelle istituzioni educative (D.D.G.28/07/2000) conseguita in data 09/05/2002).*
- Infine, si rappresenta la possibilità concreta da parte dell'Amministrazione di destinare la Prof.ssa VIELE, docente già inquadrata ad ogni effetto di legge in "organico di diritto", a ricoprire "posti vacanti sul potenziamento", presenti nell'ambito delle Istituzioni scolastiche individuate in domanda; posti che non possono essere ricoperti da docenti NON DI RUOLO come precisato dalla circolare ministeriale che si riporta (nota Miur 2852 del 5 settembre: afferma che si può ricorrere alla nomina del supplente solo per la sostituzione delle ore di lezione curricolari (istruzioni operative per le supplenze): "I posti di potenziamento non possono essere coperti con personale titolare di supplenze brevi e saltuarie ...").
- PERICULUM IN MORA.

Quanto al *periculum in mora* sussistono pienamente le ragioni di urgenza per l'accoglimento della richiesta cautelare, necessitandosi di una tutela immediata ed anticipata del diritto della ricorrente. Periculum in mora che è da ritenersi, innanzitutto, in re ipsa, in ragione della natura del diritto azionato di cui si chiede la tutela e della specificità della condizione sottesa.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁴

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

Ad ogni buon conto, appare evidente il grave ed irreparabile pregiudizio per la ricorrente la quale vive, peraltro, **un periodo di forte angoscia derivante dal concreto rischio di essere costretta a lasciare il proprio comune di residenza e, di conseguenza, a dover rinunciare alle cure specialistiche cui la stessa è sottoposta costantemente da parte di personale medico cui la VIELE è legata da un rapporto di fiducia professionale e personale !**

Occorre, altresì, rappresentare che per le tempistiche cui è sottoposto il sistema di assegnazione scolastica, fatto di scadenze serrate circa i trasferimenti e le assegnazioni provvisorie, l'unico rimedio che possa adeguatamente tutelare i diritti della ricorrente è l'azionata domanda cautelare, unica modalità con cui possono essere realizzate le ragioni dalla stessa avanzate.

Da ciò deriva un ulteriore e palese pericolo grave ed imminente che potrebbe derivare alla ricorrente dal sistema congegnato dalle norme della cui legittimità si discute in questa sede, oltre che il vuoto di tutela che si avrebbe nell'ipotesi in cui si introitasse un giudizio di merito puro e semplice, senza richiesta di provvedimento cautelare.

Infatti, nell'ipotesi in cui si azionasse un giudizio di merito *sic et simpliciter*, i tempi tecnici dello stesso impedirebbero di poter ottenere un risultato in tempo RAGIONEVOLE e, nell'attesa, il diritto della ricorrente potrebbe essere pregiudicato OLTREMODO in modo grave ed irreparabile.

Sul punto si è espressa diversa giurisprudenza che ha accolto i ricorsi d'urgenza presentati in tutta Italia da numerosi docenti per casi analoghi a quello in oggetto, ravvisando la necessità di riconoscere una tutela cautelare in considerazione dei pregiudizi alla vita personale e di relazione dei soggetti coinvolti.

Infatti, da un lato si creerebbe, OVVERO CONSOLIDEREBBE NEL CASO DI SPECIE, OLTREMODO, un ingiustificato danno all'istante, in condizione di disabilità, privato dell'assistenza sanitaria e medica specialistica; dall'altra parte, si determinerebbe un danno grave ed irreparabile per il docente costretto a trasferirsi

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁵

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

a centinaia di km di distanza (nel caso di specie si tratterebbe di 300 km!!!) e ad abbandonare la propria dimora.

A ciò si aggiunga, come già anticipato, che la ricorrente può coltivare unicamente la speranza di ottenere eventuali assegnazioni provvisorie, cosa che però per l'a.s. 2018/2019 è, infatti, avvenuta. Ed, in ogni caso, una soluzione siffatta, oltre che ingenerare nella docente uno stato di precarietà ed ansia, equivarrebbe solo ad ottenere una soluzione provvisoria che, di fatto, lascerebbe in balia degli eventi incerti e futuri il diritto della stessa a ricevere le cure e l'assistenza medica del caso.

Inoltre, rientra nei poteri del Giudice quello di imporre un *facere* alla P.A., pertanto l'emanando provvedimento cautelare, che si auspica positivo per la ricorrente, ben può “*contenere l'ordine della procedura da seguire per l'adozione del provvedimento di destinazione, fermo restando l'individuazione della scuola specifica da parte dell'amministrazione*” (Tribunale Brindisi, Ord. n. 16314/2017 del 20.09.2017).

Si chiede pertanto, ricorrendone i presupposti in fatto ed in diritto, **che l'Ill.mo Giudice adito emetta il chiesto provvedimento cautelare destinato ad anticipare gli effetti della sentenza di merito dichiarativa, riconoscendo alla ricorrente il diritto a beneficiare della precedenza di cui alla L. 104/92, con l'assegnazione della sede definitiva nell'ambito delle scuole indicate nella domanda di trasferimento presentata per l'a.s. 2019/2020 e tenuto conto dell'ordine di preferenze ivi esplicitato.**

* * *

ISTANZA DI PROVVEDIMENTO INAUDITA ALTERA PARTE EX ART. 669
SEXIES C.P.C.

Attesa la delicatezza e l'urgenza della tutela invocata con il presente ricorso, si chiede all'Ill.mo Giudice adito, **di applicarsi la disciplina di cui all'art. 669 sexies, comma 2, c.p.c. adottando un provvedimento cautelare, inaudita altera parte, stante le esigenze di celerità e tenuto conto della circostanza che la**

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁶

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinoproc.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento.

Ad ogni buon conto, si formula, in ogni caso, in rito, la presente

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DI NOTIFICA

EX ART. 151 c.p.c.

Premesso

- Che, nel caso in esame, risulta evidente il numero notevole di soggetti che potrebbero avere la qualifica di controinteressati, in quanto il ricorso andrebbe notificato a tutti i docenti che, avendo partecipato alle procedure di mobilità, hanno ottenuto il movimento richiesto presso le scuole e gli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente.
- Che, infatti, più specificamente, il presente ricorso ha ad oggetto, l'illegittimità del mancato trasferimento interprovinciale di assegnazione presso una delle scuole richieste e, comunque, in uno degli ambiti indicati nella domanda presentata per l'a.s. 2019/2020 dalla Sig.ra VIELE.
- Che, va da sé, che la notifica nei modi ordinari risulterebbe pressoché impossibile, onerosa, oltre che non confacente con il rito cautelare con il quale si richiede una tutela in via d'urgenza ed, in ogni caso, non sarebbe idonea ad assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio. Si tenga conto, inoltre, del fatto che la ricorrente non avrebbe modo di venire a conoscenza della residenza di coloro che possono essere individuati quali controinteressati.
- Che, peraltro, i siti del MIUR vengono di consueto visitati dai docenti, essendo sugli stessi pubblicati tutti i decreti e la documentazione relativa all'assetto organizzativo della scuola.
- Che, inoltre, la notifica per pubblici proclami con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è a sua volta estremamente onerosa, ed in ogni caso non pare

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/24317 - Fax 0825/460933 ²⁷

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

plausibile ritenere che i docenti eventualmente interessati prendano visione della Gazzetta Ufficiale piuttosto che del sito specifico del MIUR.

- Che, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il Giudice può autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.
- Che, tra l'altro, in casi analoghi al presente i Tribunali di tutta Italia hanno deciso nel senso di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (a titolo esemplificativo Decreto di fissazione udienza del giudizio n. 2498/2018 del Tribunale del Lavoro di Messina del 14.05.2018 che autorizza la notifica *ex art.* 151 c.p.c. in considerazione della celerità del rito oltre che della complessità di notifica del ricorso a tutti i docenti potenzialmente controinteressati che non può essere superata in tempi rapidi con la notifica per pubblici proclami *ex art.* 150 c.p.c.), così come tra l'altro ha stabilito la stessa giurisprudenza amministrativa nelle azioni giudiziarie che riguardano un numero non precisato di soggetti.

Tutto ciò premesso in fatto ed in diritto, qualora l'Ill.mo Giudice adito dovesse ritenere la sussistenza di eventuali controinteressati,

si chiede

che lo stesso autorizzi

- > **quanto alle parti ritualmente evocate, come identificate in atti, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, agli indirizzi PEC specificati;**
- > **quanto agli eventuali contro interessati, laddove il Giudicante dovesse individuarne la configurabilità nella fattispecie in esame, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., attraverso la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando Decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR, ove è stata creata una pagina apposita per la pubblicazione degli atti di notificazione disposti dall'Autorità Giudiziaria, da eseguirsi ad opera del MIUR stesso.**

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁸

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

PEC: graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

* * *

Tutto ciò premesso, ritenuto quant'altro influente in fatto ed in diritto, VIELE MICHELINA, *ut supra* dom.ta, rapp.ta e difesa, propone ricorso ex art. 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., in virtù del quale, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, previa, qualora lo ritenga il Giudice adito, emissione di decreto *inaudita altera parte*, o, in subordine, previa fissazione della comparizione delle parti, autorizzando la notifica nei confronti dei potenziali ed eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del MIUR,

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale adito Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1) In via cautelare, ritenere sussistenti i requisiti di cui all'art. 700 c.p.c. e, per l'effetto, riconoscere il diritto della ricorrente ad ottenere il trasferimento richiesto, disapplicando, in quanto nulle e/o annullabili e/o inefficaci e/o illegittime le determinazioni e/o ordinanze e/o provvedimenti ministeriali per la parte in cui violano l'art. 13, comma 1, punto III del CCNI 2019/2020, per le motivazioni esposte nel presente ricorso e, segnatamente, nella parte in cui dispongono in difformità alla norma imperativa di cui alla L. 104/1992, in merito ai trasferimenti interprovinciali, e, in ogni caso, nella parte in cui non riconoscono ai docenti che versano in una condizione tale da richiedere cure continuative, il diritto di precedenza di cui alla legge 104/92 e dell'art. 601 D.lgs 297/94.

2) Di conseguenza, ritenere e dichiarare, anche ai fini della validità della domanda avanzata sul sistema istanze on line dalla ricorrente per il chiesto trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2019/2020 e previa disapplicazione delle norme e dei provvedimenti sopra meglio indicati, il diritto, in favore della ricorrente, a partecipare alla mobilità interprovinciale e a beneficiare della precedenza di cui alla L. 104/92, in combinato disposto con l'art. 13, comma 1, punto III del CCNI

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ²⁹

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

2019/2020, e art. 601 D.lgs 297/94, possedendone i requisiti ed avendone dunque diritto.

3) Disporre, nei confronti delle amministrazioni resistenti, di **riconoscere il diritto di VIELE Michelina a godere della mobilità per il trasferimento interprovinciale per l'a.s. 2019/2020,** e di riconoscere alla stessa la precedenza di cui ha diritto in virtù della l. 104/92, in una delle scuole ed ambiti siti nelle provincie così come specificate nella domanda di trasferimento, in base all'ordine di preferenza indicato in domanda.

4) Adottare ogni altro provvedimento d'urgenza opportuno, conducente e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito e che tenga conto del diritto della ricorrente di godere della procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, anche quantunque fosse già in corso, con la precedenza di cui alla l. 104/92 nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati dalla ricorrente nella domanda di trasferimento.

5) Nel merito, previa conferma del provvedimento cautelare emesso così come richiesto e previo espletamento e/o accertamento di rito o di merito, in via definitiva, e previo riconoscimento del diritto in esame, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti a porre in essere tutti gli atti necessari per consentire alla ricorrente di partecipare alla procedura di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2019/2020, ovvero di godere della stessa con la precedenza di cui alla l. 104/92.

6) Per l'effetto, ordinare e/o dichiarare tenute e/o condannare le amministrazioni resistenti a modificare le graduatorie create e pubblicate sui relativi siti per l'a.s. 2019/2020 inserendo nella graduatoria, previo riconoscimento del diritto di precedenza ex l. 104/92, ricorrendone i presupposti, la ricorrente nelle scuole e negli ambiti territoriali indicati in domanda con decorrenza *ex tunc*, ovvero dal 01.09.2019, o, in ogni caso, con decorrenza dalla data di presentazione del presente ricorso.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ³⁰

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E. C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- 7) Adottare ogni altro provvedimento necessario e conducente ritenuto conforme a giustizia, anche in mancanza di specifica conclusione.
- 8) Con riserva di articolare ogni mezzo istruttorio che dovesse rendersi necessario anche in seguito alle difese di controparte.
- 9) Con vittoria di spese e compensi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatorio che a tal fine rende la dichiarazione di legge.

DICHIARAZIONE DI VALORE AI SENSI DEL D.P.R. N. 115/2002

Ai sensi del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002), il sottoscritto procuratore Avv. Graziella Angela PETROZZIELLO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che la stessa non è soggetta al versamento del contributo unificato per sussistenza delle condizioni reddituali che ne legittimano l'esenzione (COME DA AUTOCERTIFICAZIONE DELLA RICORRENTE ALLEGATA AL PRESENTE ATTO).

DICHIARAZIONE PER LA RICEZIONE DI COMUNICAZIONI

Ai fini e per gli effetti degli artt. 133, co. 3, 134, co. 3 e 170 c.p.c., il difensore di fiducia della ricorrente, dichiara di voler ricevere qualsiasi avviso e/o comunicazione al seguente indirizzo:
PEC:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it - fax n. 0825/460933.

Si producono i documenti da 1 a 13 indicati in ricorso:

- 1) Autocertificazione immissione in ruolo.
- 2) Autocertificazione titoli professionali.
- 3) Documentazione rilasciata dal CPIA di Avellino.
- 4) Domanda di mobilità con relativo elenco scuole e correlata notifica della domanda di trasferimento.
- 5) MAIL DINIEGO ACCOGLIMENTO ISTANZA TRASFERIMENTO.

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ³¹

- cell. 33992048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

PEC:graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopec.it

- P.iva 02211310640



Studio Legale
Avv. Graziella Angela Petrozziello
Patrocinante in Cassazione e dinanzi alle Magistrature Superiori

- 6) Mail relative al ricorso in autotutela presentato per l'anno scolastico precedente 2018/2019.
- 7) Dichiarazione sostitutiva esenzione CU.
- 8) Documento riconoscimento e codice fiscale.
- 9) Verbale Commissione Medica INPS di Avellino del 19/10/2017, riconoscimento art. 3, comma 1, L.104/92.
- 10) Cartella Clinica rilasciata dall'Azienda Ospedaliera "S. Giuseppe Moscati" DI Avellino.
- 11) Certificazione medica rilasciata dal Servizio di "Immunoematologia e medicina trasfusionale".
- 12) Certificazione medica rilasciata dal Centro Emostasi.

Avellino, 08.07.2019

AVV. Graziella Angela PETROZZIELLO

Via Roma n. 22 - 83100 Avellino - Tel.: 0825/243117 - Fax 0825/460933 ³²

- cell. 3392048896 -

e-mail: avvgraziella@tiscali.it

P.E.C. graziellaangela.petrozziello@avvocatiavellinopes.it

- P.iva 02211310640

